

# Codice di autodisciplina

## a tutela della dignità della persona sulla rete Internet

### **Considerato:**

la Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 (2008/2160(INI) destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, nella quale, oltre a promuovere un “ *Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti*”, un’ “ *Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet, opportune “Iniziative a livello internazionale”* ed un “ *Risoluto impegno a combattere la cybercriminalità*” si prevede, su quest’ultimo aspetto, nella lettera g) la necessità di “ *incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell’applicazione della legge e prevedere un’adeguata formazione per le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei diritti fondamentali; riconoscere la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale*”.

### **Finalità**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, con il Codice si intende assicurare – su base volontaria – l’adozione di procedure volte a contrastare l’uso illecito delle risorse Internet fornite dai soggetti aderenti e, in particolare volte a garantire, su tali risorse, il pieno rispetto della dignità umana ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione fondata, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Si intende altresì assicurare particolare attenzione agli utenti minorenni, anziani e, in generale, meno esperti, promuovendo un uso più consapevole e sicuro della navigazione sul web e **garantendo loro una maggiore tutela.**

## **Art. 1**

### **(Definizioni)**

Ai fini del presente codice valgono le seguenti definizioni:

#### **Aderente**

Il soggetto che sottoscrive il codice

#### **Cliente**

Il soggetto giuridico che stipula un contratto con l'Aderente.

#### **Utente**

Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti dall'Aderente.

#### **Access provider**

Il soggetto che offre al pubblico e nell'ambito della propria attività imprenditoriale servizi di accesso ad Internet.

#### **Hosting/housing provider**

Il soggetto che offre al pubblico spazio su propri server, accessibili dall'esterno, (shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete Internet (housing provider).

#### **Web-service provider**

Soggetto che offre un servizio di organizzazione e gestione di contenuti su piattaforma web.

#### **Content provider**

Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, attraverso la Rete, qualsiasi tipo di informazione costituita, in forma unitaria o separata, da testo, suono, grafica, immagini fisse o in movimento, programmi per elaboratore e qualsiasi altro specifico di comunicazione.

## **Server**

computer connesso alla Rete atto alla erogazione di servizi.

## **Contenuto**

qualsiasi informazione immessa in Rete, costituita, in forma unitaria o separata, da testo, suono, grafica, immagini fisse o in movimento, programmi per elaboratore e qualsiasi altro specifico di comunicazione.

## **Comportamento**

atto o insieme di atti posti in essere attraverso la Rete o riguardanti l'utilizzo della Rete.

## **Contenuto o comportamento illecito**

Contenuto immesso in rete o comportamento attraverso la rete contrario alle normative vigenti in Italia.

## **Connessione ipertestuale o link**

funzione che consente, selezionando all'interno di un contenuto una determinata parte di testo o di elemento grafico, di passare istantaneamente ad un'altro contenuto o server in qualunque punto della rete.

## **Comitato di attuazione del Protocollo**

Comitato istituito nell'ambito del protocollo di intesa tra gli aderenti al presente codice e le amministrazioni competenti, volto ad assicurare la corretta ed efficace applicazione del Codice stesso.

## **Art. 2**

### **(Adesione al codice)**

2.1 Il Codice si applica a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni di settore.

2.2 I soggetti firmatari del Codice comunicano, al Comitato di Attuazione del Protocollo, la loro adesione e si impegnano a estendere l'obbligatorietà del Codice stesso ai terzi che sottoscrivono i servizi da questi offerti. Tale vincolo deve essere esplicitato mediante un'apposita clausola in tutti i contratti di fornitura di accesso a Internet, di servizi di hosting, housing e servizi connessi, che verranno stipulati.

2.3 Gli aderenti pubblicano, sui propri siti Internet o su quelli direttamente gestiti, nonché nelle comunicazioni commerciali inerenti, ~~la dicitura il marchio "Internet mi fido"~~ la dicitura "Aderente al Codice di autodisciplina per i servizi Internet".

2.4 L'adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo indeterminato. L'eventuale recesso dell'Aderente dovrà essere comunicato al Comitato di Attuazione del Protocollo.

### **Art. 3**

#### **(Obblighi degli aderenti)**

##### **3.1 Gli aderenti si impegnano a:**

- a. accettare integralmente i contenuti del Codice stesso;
- ~~2. l'adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle disposizioni del presente Codice.~~
- b. richiamare le disposizioni del presente codice nella propria carta dei servizi;
- c. pubblicare nel proprio sito istituzionale, o con altri mezzi idonei, anche attraverso il rinvio ad apposite pagine web, il presente codice;
- d. adottare linee-guida alle quali l'utente sarà chiamato a conformarsi attraverso l'adesione al contratto con il soggetto stesso che fornisce i servizi, e nelle quali vengano individuati in modo chiaro e comprensibile a tutti gli utenti limiti e modalità dell'uso dei servizi, anche al fine di una significativa responsabilizzazione dell'utente stesso;
- e. pubblicare le linee-guida di cui alla lettera d) sul proprio sito istituzionale anche attraverso il rinvio ad apposite pagine web, e a rendere tali informazioni facilmente accessibili agli utenti/clienti dei propri servizi;

- f. proporre testi contrattuali che facciano riferimento al presente Codice e alle Linee guida, e nei quali venga comunque espressamente prevista la possibilità di rimuovere eventuali contenuti illeciti o potenzialmente lesivi della dignità umana, immessi/pubblicati dai contraenti ovvero di risolvere il contratto, previa diffida qualora gli utenti pongano in essere comportamenti contrari alla legge, al presente Codice e alle linee guida;
- g. sensibilizzare gli utenti ad adottare comportamenti conformi alle linee guida di cui alla lettera d.
- h. offrire la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria ed alle forze di polizia impegnate a prevenire e reprimere la commissione di reati per il tramite della rete.
- i. predisporre una report informativo semestrale delle attività svolte in relazione all'applicazione del codice, da inviare al Comitato di Attuazione del Protocollo, evidenziando le eventuali problematiche emerse ed individuando possibili soluzioni;
- l. adottare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente codice, tutte le misure necessarie a dare applicazione alle disposizioni ivi contenute.

### **3.2 I Provider dei servizi web aderenti si impegnano a:**

- a. rimuovere tempestivamente i contenuti di cui al punto 3.1. lettera h) adottando procedure che garantiscano l'effettività di tale tutela;
- b. fornire agli utenti tutte le informazioni utili per poter avanzare eventuali reclami ed esercitare i propri diritti in merito all'applicazione del codice;
- c. mettere a disposizione dei destinatari dei propri servizi, in modo continuativo e chiaramente visibile ed accessibile, un apposito link a modelli di segnalazione e di reclamo di cui alla lettera b.
- d. garantire la possibilità di verifica di ogni attività di rimozione dei contenuti, anche al fine di tutelare chi si vedesse indebitamente censurato a seguito di segnalazioni non corrette;
- e. assicurare trasparenza e pubblicità alle segnalazioni e reclami, nonché all'attività di rimozione e di eventuale ripristino dei contenuti;
- f. Comunicare al Comitato di attuazione del Protocollo le segnalazioni di cui alla precedente lettera c) e le relative misure adottate per adempiere alle finalità del presente codice, per il tramite della relazione di cui al punto 3.1, lettera e), ovvero ogni qualvolta sia richiesto dal comitato stesso;
- g. Garantire modalità di comunicazione efficace con il Comitato di Attuazione del Protocollo, nonché la gestione fattiva delle richieste specifiche in ordine all'applicazione del codice.

### **3.3 Gli access provider aderenti si impegnano a:**

- a) rispettare le finalità del codice assicurando una tempestiva collaborazione con le autorità giudiziarie e le forze di polizia allorquando se ne presenti la necessità;
- b) individuare un referente che operi come punto di contratto con le istituzioni, le autorità giudiziarie e la polizia.

#### **Art. 4**

#### **(Modalità di applicazione del codice)**

I soggetti aderenti si impegnano a promuovere l'effettiva attuazione delle disposizioni del presente Codice e a collaborare tra di loro per individuare e implementare le migliori modalità applicative dello stesso, rimuovendo, secondo le finalità del presente codice, i contenuti illeciti, discriminanti o lesivi della dignità umana.